Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali

N. 43-14905

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *"Nuovo impianto di recupero rifiuti"*
COMUNE: Nichelino
PROPONENTE: Fermet s.r.l.
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 01/02/2018 la Società Fermet S.r.l. - con sede legale in Nichelino (TO), Via Goito n. 5 e Partita IVA 04998270013 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "*Nuovo impianto di recupero rifiuti*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 20646 del 15/02/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- con nota prot. n. 44137del 09/04/2018 sono state richieste integrazioni, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i., alla documentazione presentata;
- la documentazione richiesta è stata trasmessa in data 21/05/2018;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

- l'azienda Fermet s.r.l. è un'azienda che da anni svolge l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi con particolare riferimento al recupero dei rottami ferrosi ed ha intenzione di ampliare la propria attività;
- lo stabilimento di nuova costruzione è ubicato nel comune di Nichelino (foglio 21 mappali 912,

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

915, 916, 919) in via San Martino della Battaglia 14 nella zona industriale compresa tra via Vernea e via Torino, medesima zona dove già opera l'azienda;

- il lotto interessato occupa una superficie di circa 11.000 mq e si comporrà di:
  - un capannone di superficie di circa 3.950 mq, con tre aperture su tre lati per il passaggio dei mezzi, di altezza circa 12 metri e unica campata;
  - una tettoia pavimentata di circa 1.150 mq;
  - area esterna pavimentata per stoccaggio e area di manovra di circa 3.580 mq
  - zona uffici;
- la ditta Fermet s.r.l. intende avviare un'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i.;
- le tipologia di rifiuti richiesti, i quantitativi e le operazioni di recupero sono le seguenti:

Scheda tecnica n.	Punto del D.M. 05/02/98 relativo al rifiuto	CER	Attività di recupero (allegato C al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t	Quantità ritirata (t/y)
1	3.1	120101, 120102, 100210, 160117, 150104 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, 100299, 120199	R13	19.000	160.000
2	3.1	120101, 120102, 100210, 160117, 150104 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, 100299, 120199	R4	19.000	160.000
3	3.2	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R13	5.000	28.000
4	3.2	100899, 110501, 110599, 120103, 120104, 120199, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140	R4	5.000	70.000
5	5.1	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	2000	5000
6	5.1	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R4	2000	3000
7	5.2	160117, 160118, 160122, 160116, 160106	R13	2000	6300
8	5.2	160117, 160118, 160122, 160116, 160106	R4	2000	6.300
9	5.7	170411, 170402, 160216	R13	200	750
10	5.8	170401, 170411, 160122 160118, 160216	R13	300	1000
11	5.16	160214, 160216, 200136 110114, 110299, 110206	R13	300	590

- lo stoccaggio dei materiali è previsto in cumuli su tutta la superficie disponibile del capannone e su tutte le aree esterne, sia coperte che scoperte;
- l'attività di recupero [R4] dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 concerne la valorizzazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio ed alluminio) e del Regolamento UE 715/2013 (rame) mediante adeguamento volumetrico del rottame in ingresso attraverso l'utilizzo di una presso cesoia (Taurus Bluline ACH 873 EH7L) posta sul lato esterno del capannone;
- oltre all'attività di recupero R4 la ditta effettuerà anche attività di messa in riserva con cernita e selezione (attività R13) propedeutica all'attività di recupero R4;

Considerato che

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 16001 del 02/03/2018 di SMAT s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- l'impresa, per esercitare secondo la proposta progettuale avanzata, dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (iscrizione in prima classe ex. DM n. 350/98);
- è fatta salva la necessità dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività:
  - la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
  - l'approvazione del il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R ;
  - la sussistenza della compatibilità urbanistica del sito certificata dal Comune interessato;
- nel caso in cui venissero ritirati anche rifiuti codificati 20.... da privati, che comprendono anche i cavi elettrici, è necessaria autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- in base al vigente Piano Regolatore Generale Comunale l'area è definita zona "*aree a prevalente destinazione industriale zona BT1: a preminente destinazione terziario privato, pubblico e a servizi di interesse collettivo individuate come ambiti di riordino e trasformazione urbanistica*";

- la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica individua l'area in esame in classe I "*Settori in cui non vi sono elementi di pericolosità geologica tali da condizionarne l'edificabilità*";
- il piano di zonizzazione acustica inserisce il sito in esame in zona classificata V: *aree prevalentemente industriali*;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento rientra all'interno della fascia di rispetto di 500 m tracciata per aree a "*Rischio di incidente rilevante - R.I.R.*" ai sensi del dm 9 maggio 2001 per la presenza dell'azienda a rischi di incidente rilevante Liri Industriale S.p.A.;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- l'area individuata è sita a circa 200 m dalla sede attuale ed operativa della Fermet s.r.l. e logisticamente permetterebbe di poter ottimizzare le risorse operative dei due siti;
- considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area produttiva;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma si evidenziano comunque le seguenti precisazioni ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza successiva alla fase in oggetto :
    - dare evidenza del rilascio da parte di organismo accreditato delle certificazioni di cui ai Reg. UE 333/2011 e 715/2016, necessarie per poter svolgere l'attività di recupero R4 sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2;
    - redigere una relazione analitica sui RAEE con riferimento ai criteri di cui al D.Lgs 49/2014;
    - dare evidenza di quanto evidenziato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 4064 del 15/03/2018 relativamente a quanto evidenziato circa le altezze dei cumuli "*qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, le altezze di abbancamento siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri, o comunque i limiti previsti dalle specifiche norme di riferimento*";

Emissioni in atmosfera

- le attività a progetto non prevedono la generazione di emissioni convogliate in atmosfera quali il taglio con cannello che necessitino di preventiva autorizzazione;
- per quanto riguarda le operazioni di caricamento e cesoiatura del rottame, pur trattasi in generale di movimentazione di rifiuto solido non polverulento, si evidenzia la necessità che venga verificata la possibilità di adozione di interventi di mitigazione al fine del contenimento della produzione di emissioni diffuse di polveri;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- tutta l'area esterna sarà dotata di impianto di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia opportunamente dimensionato e dotato di impianto di trattamento per poter essere successivamente inviato alla fognatura nera;
- è stato approvato da parte di SMAT s.p.a. il "*Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" con nota prot. 20937 del 21/03/2018;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Rumore

- è stata presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 dalla quale non risultano criticità in merito;
- il recettore acustico più esposto è rappresentato dall'edificio ad uso residenziale con ingresso da via Vernea n. 12, con affaccio su via Volturno;
- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- si ritiene che la viabilità ordinaria dell'area in cui è insediata la ditta, nonché quella interna all'area industriale di accesso all'impianto, sia congrua ed idonea ad assorbire e garantire il transito anche dei nuovi flussi di traffico di mezzi pesanti;
- l'area industriale è direttamente collegata allo svincolo della tangenziale, senza la necessità di attraversare centri urbani, che conduce alla rete autostradale tramite Via Scarrone;

Ritenuto che:

- considerata la tipologia di intervento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un'area esclusivamente produttiva;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni

ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo:
  - si dovrà dare evidenza di quanto indicato in precedenza al punto *3. dal punto di vista progettuale* ed *ambientale*;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 01/02/2018 ed integrata in data 21/05/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006:
- prevedere, entro sei mesi dal raggiungimento delle condizioni di regime dello stabilimento, una campagna di misurazione del rumore in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti
- per la verifica dell'ottemperanza alla condizioni ambientali di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, entro 30 giorni dall'adempimento delle condizioni ambientali sopra specificate, la documentazione di cui all'art.28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori e la data di entrata in esercizio dello stabilimento secondo le previsioni di progetto;

Visti:
- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Nuovo impianto di recupero rifiuti*" presentato in data 01/02/2018 dalla *Società* Fermet S.r.l. - con legale in Nichelino (TO), Via Goito n. 5 e Partita IVA 04998270013- **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 12/06/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it